



## **REGOLAMENTO DISCIPLINANTE GLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE E LE ALTRE TIPOLOGIE DI POSIZIONI DI RESPONSABILITA'**

### **ART. 1- DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2022 (in seguito: CCNL 2019-2021).

### **ART. 2 - DEFINIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Gli incarichi di Elevata Qualificazione costituiscono uno strumento gestionale che concorre a realizzare un modello di decentramento delle responsabilità per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 16 del CCNL 2019-2021, sono oggetto di un incarico a termine di Elevata Qualificazione le "posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dall'Ente in base alle proprie esigenze organizzative".

Le suddette posizioni di lavoro sono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

L'incarico di Elevata Qualificazione affidato per lo svolgimento di funzioni di cui alla lettera a), secondo comma, dell'art. 16 CCNL 16/11/2022 può essere attribuito per la direzione di unità organizzativa corrispondentemente definita in questo Ente come Servizio.

### **ART. 3 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI CUI ALLA LETTERA A), SECONDO COMMA, DELL'ART. 16 CCNL 16/11/2022**

Il contenuto dell'incarico di Elevata Qualificazione per lo svolgimento di funzioni di cui alla lettera a), secondo comma, dell'art. 16 CCNL 16/11/2022 deve tendere alla valorizzazione della funzione dirigenziale, in termini di processi gestionali di carattere

strategico-organizzativo, di pianificazione, di programmazione e controllo, demandando dunque la gestione amministrativa, tecnica e contabile dell'Ente ai livelli di responsabilità intermedi rappresentati dai titolari di incarico di Elevata Qualificazione.

L'incarico di Elevata Qualificazione deve, quindi, prevedere l'esercizio di funzioni direttive di natura gestionale o di staff, di particolare complessità, con attribuzione di capacità di autonoma determinazione ed organizzazione, nell'ambito di apposite direttive ed indirizzi che la dirigenza dovrà esplicitare.

Tale posizione richiede:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità all'ordinamento dell'Ente;
- conoscenze specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità.

Possono competere all'incaricato di Elevata Qualificazione:

- a) l'organizzazione dei servizi e degli uffici affidatigli;
- b) il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione dei progetti o programmi attribuiti;
- c) la gestione delle risorse economiche e strumentali assegnategli nonché di quelle umane, nei limiti dell'ordinaria gestione del personale;
- d) tutti gli atti necessari ad attuare i programmi e i progetti affidatigli;
- e) la responsabilità dei procedimenti facenti capo al servizio e/o ufficio rientranti nel progetto o programma affidatogli;
- f) ogni altro compito assegnato dal dirigente - compatibile e coerente con l'incarico di Elevata Qualificazione specificatamente conferito - anche a seguito di funzioni delegate dalla dirigenza con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

#### **ART. 4 - FUNZIONI E COMPETENZE DEL PERSONALE INCARICATO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI CUI ALLA LETTERA B), SECONDO COMMA, DELL'ART. 16 CCNL 16/11/2022**

La posizione di lavoro per lo svolgimento di funzioni di cui alla lettera b), secondo comma, dell'art. 16 CCNL 16/11/2022, nell'ambito delle direttive impartite dal dirigente d'Area o di riferimento, richiede:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità all'ordinamento dell'Ente;
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a

consentire lo svolgimento di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

Possono competere all'incaricato di Elevata Qualificazione:

- a) gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e che richiedono elevata specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- b) attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;
- c) responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 come modificato ed integrato, connessi all'incarico;
- d) ogni altro compito assegnato dal dirigente - compatibile e coerente con l'incarico di Elevata Qualificazione specificatamente conferito - anche a seguito di funzioni delegate dalla dirigenza con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.

## **ART. 5 - INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Spetta alla Giunta camerale stabilire, con propria deliberazione, l'istituzione delle posizioni di lavoro oggetto di un incarico di Elevata Qualificazione, definendone in via generale le caratteristiche e la collocazione nell'assetto strutturale dell'Ente.

Sarà cura del Segretario Generale, d'intesa con il dirigente competente, individuarne le finalità, la complessità organizzativa, i gradi di responsabilità da assumere, le caratteristiche di sovra e sotto ordinazione, il livello di relazione con i soggetti esterni e/o interni, il livello strategico e quant'altro caratterizza i contenuti specifici di ciascuna posizione analizzata.

Il dipendente con un incarico di Elevata Qualificazione può non essere responsabile di un Servizio.

## **ART. 6 - GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Una volta definita, analizzata e descritta, ciascuna posizione deve essere valutata e misurata al fine di attribuirne un peso (suscettibile di variazione nel tempo, a fronte di variazione del contenuto della posizione) espresso in termini relativi e confrontabile con quello delle altre posizioni.

I criteri per la graduazione delle Elevate Qualificazioni sono individuati dall'Ente, previa attivazione dell'istituto del confronto con le organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera e) del CCNL 16/11/2022, e descritti in un apposito manuale e che descrive la metodologia di analisi, valutazione e pesatura delle posizioni di responsabilità non dirigenziali.

Il peso attribuito determinerà la retribuzione di posizione della Elevata Qualificazione.

La graduazione delle posizioni avviene con atto del Segretario Generale, sentiti i dirigenti di Area.

## **ART. 7 - REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

L'incarico di Elevata Qualificazione può essere conferito al personale dipendente a tempo indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) esperienza lavorativa maturata di almeno sette anni nella suddetta Area, di cui almeno cinque maturati tra le accorpate Camera di Commercio di Venezia e Camera di Commercio di Rovigo e/o Camera di Commercio di Venezia Rovigo;
- b) eventuali titoli culturali/professionali richiesti dalla posizione.

Rispetto alle funzioni e alle attività da svolgere, si terrà conto dei seguenti criteri:

- altri titoli culturali/professionali;
- attitudini/competenze personali. Si valuta la motivazione, il coinvolgimento, l'autosviluppo, il senso di appartenenza;
- conoscenze e capacità professionali. Si valuta se le competenze sono adeguate a quelle teoriche richieste dalla posizione;
- capacità manageriali. Viene valutata la capacità di lavorare in gruppo/team in modo propositivo e costruttivo; la capacità di lavorare per obiettivi; la capacità/attitudine di risolvere i problemi e gestire i conflitti; la capacità di autonomia decisionale quando necessaria e prevista; la capacità di gestire le risorse umane; l'orientamento all'innovazione;
- tipologie di esperienza;
- altri criteri in relazione alla specificità dell'incarico.

I criteri per il conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione sono individuati dall'Ente previa attivazione dell'istituto del confronto con le organizzazioni sindacali, improntando il processo di selezione con la garanzia delle pari opportunità.

## **ART. 8 – MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti con atto scritto e motivato dal Segretario Generale o dal Dirigente dell'Area competente previa procedura selettiva interna per titoli e colloquio, senza graduatoria di merito.

Il Servizio Risorse Umane redige apposito avviso di selezione da pubblicarsi nella rete intranet camerale.

Il termine di presentazione della domanda, corredata di curriculum vitae, viene fissato nell'avviso di selezione.

## **ART. 9 - COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE**

La selezione, diretta alla valutazione dei requisiti di cui all'articolo 7 e riepilogati/integrati nell'avviso di selezione, è effettuata da una Commissione composta da:

- a) Segretario Generale, con funzione di Presidente.
- b) Dirigenti.
- c) Eventuali esperti in organizzazione del lavoro e/o delle materie oggetto della selezione.

La Commissione, nominata e costituita nel rispetto dei principi di pari opportunità e di contrasto alle discriminazioni, è assistita da un dipendente amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante, individuato nell'Area dei Funzionari o degli Istruttori, professionalmente idoneo al ruolo che viene chiamato a svolgere, anche in relazione alla specifica selezione indetta.

In caso di assenza di domande per l'incarico di una Elevata Qualificazione, sarà facoltà del Segretario Generale - d'accordo con il Dirigente competente - di provvedere direttamente all'individuazione del dipendente, appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, da incaricare.

Eventuali reclami od opposizioni al bando, alla procedura di selezione nel suo complesso, all'atto di nomina, in qualunque forma proposti non sono idonei a sospendere o interrompere il procedimento di nomina, nei termini avanti specificati.

## **ART. 10 – DURATA, SOSTITUZIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI**

La durata dell'incarico di Elevata Qualificazione è definita dal bando di selezione e non potrà comunque essere superiore a tre anni. L'incarico potrà essere rinnovato – fino ad ulteriori tre anni e comunque nei limiti della durata originaria del contratto - con atto scritto e motivato del Segretario generale, alle seguenti condizioni:

- ✓ assenza – nell'ultimo anno dell'incarico - di provvedimenti disciplinari superiori alla multa;
- ✓ valutazione positiva della performance individuale, conseguita dal dipendente negli anni di sussistenza dell'incarico, tenendo conto delle valutazioni disponibili al momento della proroga;
- ✓ obiettivi individuali di performance raggiunti almeno al 90%, rilevabile dall'ultima valutazione disponibile.

In caso di assenza o di impedimento del titolare di Elevata qualificazione, la competenza della gestione dello specifico Servizio viene avocata dal dirigente competente. Sarà comunque possibile conferire ad un dipendente già titolare di Elevata Qualificazione un incarico *ad interim* relativo ad altra Elevata Qualificazione. In tal caso vale quanto previsto dall'art. 17 comma 5 del CCNL 16/11/2022.

L'incarico di Elevata Qualificazione può essere revocato prima della scadenza, con atto scritto e motivato:

- in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi;
- in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

In questi casi l'Ente, prima di procedere alla revoca, acquisisce in contraddittorio alla presenza del Segretario Generale, le valutazioni del dipendente interessato, anche assistito dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato.

I criteri di revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione sono individuati dall'Ente previa attivazione dell'istituto del confronto con le organizzazioni sindacali.

## **ART. 11 - ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI**

Gli obiettivi delle Elevate Qualificazioni sono definiti e assegnati nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) – Sezione Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione dell'anno di riferimento e il loro raggiungimento viene misurato e valutato secondo quanto previsto nel Sistema di misurazione e valutazione della performance e suoi allegati, approvato dalla Camera e in vigore per il medesimo anno di riferimento.

## **ART. 12 – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO E COMPENSI AGGIUNTIVI**

Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e di risultato ed è finanziato con risorse a carico del bilancio dell'Ente camerale.

Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal Contratto Collettivo Nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, fatto salvo quanto previsto all'art. 20 del CCNL 2019-2021 in materia di compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione.

L'importo della retribuzione di posizione potrà variare da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per 13 mensilità.

L'importo della retribuzione di posizione della Elevata Qualificazione dipenderà dalla sua graduazione.

L'Ente definisce in sede di contrattazione integrativa i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato delle Elevate Qualificazioni, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

## **ART. 13 - ALTRE TIPOLOGIE DI RESPONSABILITA'**

All'interno della struttura organizzativa dell'Ente, possono essere identificate ulteriori posizioni di lavoro caratterizzate dall'assunzione di specifiche responsabilità a vari livelli, assegnate a dipendenti dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e dell'Area degli Istruttori, in particolare per la responsabilità di un Ufficio, per il coordinamento di gruppi di lavoro, per responsabilità di procedimento, per la gestione di ambiti specifici di competenza o altre situazioni di rilevanza e complessità organizzativa/professionale, ai sensi dell'art. 84 del CCNL 2019-2021.

Questi ruoli potranno risultare incentivabili, nei limiti delle risorse annualmente destinate al finanziamento delle indennità per specifiche responsabilità.

L'attribuzione degli incarichi compete ad ogni dirigente assegnatario delle posizioni di lavoro suddette, ricorrendo eventualmente anche ad apposite selezioni interne, impostate nel rispetto dei principi di pari opportunità e di contrasto alle

discriminazioni. In tal caso, la Commissione giudicatrice è composta nel rispetto dell'equilibrio di genere.

#### **ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo telematico camerale.

Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo.